



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Rita Serri

Ricorso RGN 746/21

MEMORIA

di costituzione in giudizio per parte resistente

PER: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, (C.F. 80185250588), che subentra, ai sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF 80062970373), Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (CF 80011950351).

Nell'intestato giudizio, ai sensi dell'art.417bis c.p.c., per le Amministrazioni convenute, nonché per l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), in persona del Dirigente Scolastico quale legale rapp.te p.t., si costituisce l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. Paolo Bernardi (CF. BRNPLA61A01A944D) e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino (CF. BSCFCT78T54E974Q), Vicario del Dirigente e dott. Mario Calò (CF. CLAMRA73P30F924X), responsabile del Servizio Legale-Contenzioso, quest'ultimo giusta delega del Dirigente dell'Ufficio XI conferita in data 13.10.2020 ed assunta al prot. n. 8676, i quali eleggono domicilio presso l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia - in Reggio Emilia, Via G. Mazzini,6 e dichiarano di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c, le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: csare@postacert.istruzione.it, uspre.contenzioso@postacert.istruzione.it

Nel ricorso promosso da: **DI FONSO ROBERTA** (CF: DFNRRT97C47I234Z), rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Marotta presso il cui studio legale in Caserta, Via G. Galilei n° 14, elegge domicilio.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 22.11.2021, la sig.ra Roberta Di Fonso ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro al fine di ottenere, in via cautelare ed urgente, "(...) la *declaratoria di illegittimità e contestuale annullamento e/o disapplicazione: a)* del Decreto, prot. n. 0004420 del 19/10/2021 dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, con il quale il Dirigente Scolastico ha disposto: "la *rideterminazione del punteggio attribuito alla Sig.ra DI FONSO ROBERTA (...) il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la valutazione, nelle graduatorie di istituto di III Fascia del personale ATA della provincia di Reggio Emilia, valide per il triennio 2021/2024, del servizio prestato, in qualità di Collaboratrice Scolastica, presso l'IPSEOA "PELLEGRINO ARTUSI" di Durazzano (BN), sede di servizio Sant'Agata de' Goti (BN), nei periodi: 07/01/2019-12/02/2019; 14/09/2019-06/06/2020; 19/06/2020-31/08/2020, nella misura di punti 0,60 per il profilo professionale di Assistente Amministrativo e punti 3,00 per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente reintegra sul posto di lavoro, con termine al 30 dicembre 2021, presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo (RE), per il profilo di Collaboratore Scolastico, per n. 18 ore settimanali, con retroattività giuridica dal 05 ottobre 2021 ed economica dal 19 ottobre 2021, data della risoluzione contrattuale (...)"*

Assumeva la ricorrente: 1) di aver presentato domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto personale ATA per il triennio 2021-2024, concorrendo per il profilo di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e di essere stata ivi inserita con il rispettivo punteggio di 7,65 (AA) e di 10,55 (CS); 2) di essere stata individuata, in virtù della sua utile collocazione in graduatoria, quale destinataria di incarico a tempo determinato e di aver quindi sottoscritto, previa accettazione della proposta di assunzione, il contratto di lavoro in data 05.10.2021 presso l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo, per l'a.s. 2021/22 fino al 30.12.2021 per n. 18 ore settimanali quale collaboratrice scolastica (organico COVID); 3) che in data 19.10.2021 la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo emetteva decreto prot. n. 4420 di rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente in esito alla domanda di inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia, negandole il riconoscimento del servizio che la medesima aveva dichiarato di aver svolto quale collaboratrice scolastica presso l'Istituto Paritario "P. Artusi" di Durazzano (BN) negli aa.ss.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

2018/19 e 2019/20; 4) che pertanto a seguito del suddetto decreto, il punteggio attribuito alla sig.ra Di Fonso veniva così rideterminato: punti 7,00 (anziché 7,65) per il profilo di assistente amministrativo; punti 7,50 (anziché 10,55) per il profilo di collaboratore scolastico; 5) in conseguenza della suddetta decurtazione del punteggio, la D.S. dell'I.C. di Villa Minozzo decretava in data 19.10.2021 la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della convenuta Amministrazione nella fase cautelare mediante deposito di memoria difensiva con documenti, l'Ill.mo Giudice del Lavoro dott.ssa Serri, all'udienza del 31.01.2022, disponeva: "(...) *ex art. 213 cpc l'acquisizione del percorso del lavoratore Di Fonso Roberta nata a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 7 marzo 1997 e di informazioni da Inps in relazione al recupero contributivo inerente al rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra Di Fonso Roberta e Vittoria srls con sede a Frasso Telesino via Agnoni n. 34 nel periodo dal 07/01/2019 al 12/02/2019 e dal 14/09/2019 al 6 giugno 2020, dal 19 giugno 2020 al 31 agosto 2020 di cui alle comunicazione al centro per l'impiego in atti Dispone altresì considerato che dalla visura camerale risulta che la società aveva a giugno 2021 una media di 120 dipendenti a fronte di un capitale sociale di euro 1000,00 e stante l'inadempimento contributivo di acquisire dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio informazioni in merito ad eventuali accertamenti ispettivi e dispone altresì che parte ricorrente depositi i bilanci relativi agli anni 2019 e 2020 depositati presso la camera di commercio dalla società disponendo l'acquisizione ex art. 213 cpc entro la prossima udienza Manda alla cancelleria per la comunicazione al Centro per l'impiego ad Inps e all'Ispettorato del lavoro e dispone che gli enti depositino quanto richiesto entro il 18 febbraio 2022 Rinvia la causa all'udienza del 22 febbraio 2022 alle ore 10.50*".

Alla data odierna, a parziale ottemperanza di quanto disposto dal Giudice, risultano acquisiti agli atti del presente giudizio i seguenti documenti: 1) attestazione percorso lavorativo della ricorrente Roberta Di Fonso rilasciata dal Centro per l'Impiego di Castelnuovo Monti (RE) in data 04.02.2022; 2) estratto accertamenti ispettivi a carico della "VITTORIA S.R.L.S." depositato da INPS - Servizi per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 01.02.2022; 3) visura camerale aggiornata della "VITTORIA S.R.L.S." depositata dal difensore della ricorrente in data 22.12.2021.





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

Mette subito conto evidenziare quanto segue: 1) dall'attestazione del percorso lavorativo inerente alla sig.ra Di Fonso, ricostruito sulla base dei dati disponibili presso il Centro per l'Impiego di Castelnovo ne' Monti, non si evince traccia di alcun rapporto intercorso tra la ricorrente e la S.R.L.S. VITTORIA salvo eventuali integrazioni da acquisire presso il Centro per l'Impiego di Telese Terme (BN) ove la ricorrente risulta a tutt'oggi in carico; 2) dall'estratto accertamenti ispettivi a carico della "VITTORIA S.R.L.S." emerge, a conferma di quanto già dedotto da questa Amministrazione sulla base dell'estratto conto previdenziale versato in atti, l'esistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra Di Fonso e la S.R.L.S. VITTORIA limitatamente al periodo 04.09.2020-20.12.2020; nulla risulta con riferimento all'anno 2019.

Tanto è quel che basta per destituire di fondamento ogni pretesa di parte ricorrente ribadendo, ove mai ancora ve ne fosse necessità, che dalla documentazione finora acquisita non vi è traccia alcuna del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra la sig.ra Di Fonso e la S.R.L.S. VITTORIA – società di gestione della scuola paritaria "P. Artusi" di Durazzano (BN) - negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 e, di conseguenza, non può esistere alcuna posizione contributiva INPS riconducibile a tale rapporto.

Giova, al riguardo, ribadire che la normativa di riferimento, relativa alle modalità ed ai criteri di calcolo del punteggio ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2021-2024, contenuta nel **D.M. n.50 del 30.03.2021** recante il bando di aggiornamento delle predette graduatorie relative ai profili di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e tecnico, alla lettera F) delle "AVVERTENZE" di cui all' "ALLEGATO A" contenente la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA, si prevede espressamente che: *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso"*. Il punto 1) delle Note alla Tabella di Valutazione specifica che: "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta".





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

Quest'ultima previsione richiama espressamente, parola per parola, quella già contenuta nel punto 1) delle Note alle Tabelle di Valutazione di cui al **D.M. 640 del 30.08.2017** recante il bando di aggiornamento delle Graduatorie di Istituto di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2017-2020 nonché quella già contenuta nel punto 1) delle Note alle Tabelle di Valutazione di cui al **D.M. 59 del 26.06.2008** istitutivo delle Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali. Per altro verso, con riferimento ai criteri di valutazione dei titoli per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, **la nota 3) dell'Allegato 1 al D.D.G. 16.03.2007** prevede espressamente che “*non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente*”. Detta previsione, estensibile in via analogica anche al personale ATA, impone in coerenza con i principi generali dell'ordinamento giuridico, di conteggiare, ai fini dell'attribuzione dei punteggi in graduatoria, esclusivamente i periodi di servizio con copertura assicurativa al fine di scongiurare possibili abusi che potrebbero perpetrarsi a mezzo di false dichiarazioni, falsi contratti di lavoro ecc...

Da ultimo la **nota U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 837 del 6/02/2019** (riferita specificatamente al personale ATA), avente ad oggetto “controllo delle dichiarazioni”, chiarisce che “per quanto riguarda, invece, i titoli di servizio, qualora si tratti di servizi presso le scuole paritarie, il Dirigente scolastico è tenuto a verificare, chiedendo alla sede INPS di relativa competenza, la regolarità dei versamenti contributivi, senza i quali il servizio non ha alcun valore giuridico”.

Si ritiene dunque di poter considerare dato acquisito ed incontrovertibile, sulla base della documentazione fino ad ora raccolta e delle prove raggiunte, che il servizio prestato dalla ricorrente presso il più volte menzionato istituto paritario “P. Artusi” negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20 non è valutabile sia perché risultato non coperto da contribuzione previdenziale sia perché non è stato possibile accertare in altro modo il reale ed effettivo svolgimento del servizio presso il predetto Istituto Paritario in assenza di valida certificazione.

Correttamente quindi l'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo ha proceduto a rettificare il punteggio attribuito alla ricorrente in esito alla domanda di inserimento nelle graduatorie di





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

Istituto di III fascia, negandole il riconoscimento del servizio che la medesima aveva dichiarato di aver svolto quale collaboratrice scolastica presso l'Istituto Paritario "P. Artusi" di Durazzano (BN) negli aa.ss. 2018/19 e 2019/20, con conseguente decurtazione dello stesso senza tuttavia, giova ribadirlo, determinare alcuna risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con il predetto Istituto per l'a.s. 2020/21 e senza pregiudicare le *chances* per la ricorrente di accedere alle supplenze per il corrente a.s. 2021/22.

Altrettanto correttamente non è stato riconosciuto utile ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio il servizio dichiarato nell'a.s. 2020/21 dal 09.03.2021 al 22.04.2021, in quanto svolto dalla ricorrente presso un'Associazione di Volontariato (U.N.A.C. Caserta) quale socio volontario e non in costanza di nomina.

Tutto ciò premesso

nel riportarsi integralmente a quanto già dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione della fase cautelare, il cui contenuto viene in tal sede espressamente richiamato, si conclude per il rigetto di ogni domanda proposta dalla ricorrente, sia in sede cautelare che di merito, siccome inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

Si allegano: 1) domanda di inserimento nelle G.I. di III^Fascia triennio scolastico 2021-2024 personale ATA sig.ra Roberta Di Fonso; 2) stato matricolare aggiornato della ricorrente; 3) estratto conto previdenziale INPS del 15.10.2021; 4) decreto rideterminazione punteggio prot. 4420 del 19.10.2021; 5) decreto risoluzione anticipata rapporto di lavoro a t.d. prot. 4445 del 19.10.2021; 6) D.M. n. 50 del 03.03.2021; 7) D.M. n. 640 del 30.08.2017; 8) D.M. n. 59 del 26.06.2008; 9) D.D.G. 16.03.2007; 10) nota U.S.R. Emilia-Romagna prot. n. 837 del 6/02/2019; 11) attestazione percorso lavorativo della ricorrente Roberta Di Fonso rilasciata dal Centro per l'Impiego di Castelnovo ne' Monti (RE) in data 04.02.2022; 12) estratto accertamenti ispettivi a carico della "Vittoria s.r.l.s." depositato da INPS - Servizi per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 01.02.2022.

Reggio Emilia, li 10.02.2022

per IL DIRIGENTE dott. Paolo Bernardi
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. Mario Calò





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia

Il sottoscritto dott. Mario Calò, in rappresentanza delle parti pubbliche statali convenute, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 T.U. 115/2002, così come modificato dalla legge 183/11, assumendosi ogni responsabilità ai sensi di legge con l'atto depositato, dichiara che queste amministrazioni statali beneficiano dell'eventuale iscrizione a debito del contributo unificato, ora non dovuto in quanto:

- non propongono domanda riconvenzionale;
- non modificano le domande già proposte;
- non chiamano in causa terzi.

Reggio Emilia, li 10.02.2022

per IL DIRIGENTE dott. Paolo Bernardi
IL FUNZIONARIO DELEGATO
dott. Mario Calò

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del provvedimento del 21/09/2022, reso dal Giudice dott.ssa Maria Rita Serri del Tribunale Ordinario di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, sul ricorso R.G. n. 746/2021, proposto dalla sig.ra Di Fonso Roberta, nei confronti di tutti i controinteressati.
Avv. Pasquale Marotta

